

Dai versamenti volontari degli iscritti al conferimento di quote del contributo integrativo

Sugli adeguamenti libertà di manovra

Passo dopo passo (delibera dopo delibera, su cui i ministeri vigilanti hanno acceso il semaforo verde), la facoltà che il legislatore sta conferendo alle Casse private di farsi carico dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche degli iscritti, soprattutto dei più giovani, che riceveranno trattamenti calcolati interamente con il sistema contributivo, si arricchisce di ulteriori sfumature: tra queste, si fa sempre più strada la volontà di rivedere al rialzo la rivalutazione dei montanti, oltrepassando la percentuale (inferiore allo 0,5%) legata alla media quinquennale del prodotto interno lordo (pil), impiegando anche i «frutti» delle operazioni finanziarie effettuate.

Le «leve» delle Casse per rimpinguare le pensioni. Dal 2012 l'Enasarco (agenti e rappresentanti di commercio) dà facoltà all'agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo ulteriore rispetto a quello obbligatorio, al fine di incrementare il montante: l'entità del versamento facoltativo è liberamente determinata dall'iscritto, «in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario». Quanto, invece, alla formazione del montante degli iscritti all'Enpacl (consulenti del lavoro), «si compone con l'intero contributo soggettivo versato e con il 75% del contributo integrativo», dunque, specifica la Cassa, «ben il 3% dell'integrativo (che è a rivalsa sulla clientela) «torna» al professionista, sotto forma di futura pensione»; inoltre, il montante si rivaluta con l'andamento del Pil, con una misura minima annua del 1,5% ma, «a partire

dal 2020, tale rivalutazione non sarà più agganciata al pil, bensì all'andamento del gettito contributivo garantito dagli iscritti all'Enpacl».

Posizioni rivalutate pure per gli associati all'Enpap (psicologi) «pari al 2,9708% per il 2015 e al 3,0831% per il 2016», all'Enpapi (per l'anno 2016 dell'1,50% e, quindi, superiore a quella prevista dalla legge 335/1995 pari allo 0,4684%, iniziativa ripetuta per il 2017) e all'Eppi (che ha, fra l'altro, distribuito «quota parte del contributo integrativo riferito agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per un importo 80,6 milioni di euro»). A seguito della riforma del 2004, che ha sancito il passaggio al sistema di computo contributivo della pensione, la Cnpdc dal 2013 (con «attuale previsione fino al 2023») riconosce sui montanti individuali il 25% della contribuzione integrativa versata dal singolo iscritto: ad avvantaggiarsene pienamente, si puntualizza, sono «gli iscritti in regime totalmente contributivo, mentre la misura viene proporzionalmente ridotta al crescere della quota di pensione maturata con il precedente metodo retributivo». La stessa Cassa dei dottori commercialisti, nel 2015, ha potuto riversare sui montanti degli associati 76,7 milioni accantonati negli ultimi esercizi, grazie agli «extrarendimenti» realizzati sul proprio patrimonio.

Giornalisti (dipendenti) e notai (pubblici funzionari). Discorso a parte, poi, per la professione giornalistica, quando viene esercitata in regime di subordinazione, nonché per l'attività notarile. Va, infatti, sottolineato come l'Inpgi, per quel che concerne la Gestione principale, non abbia l'aliquota soggettiva, bensì il contributo Ivs (l'assicura-

zione contro Invalidità, vecchiaia e superstiti), pari per tutti i datori di lavoro e dipendenti al 33% (il 23,81% è quanto dovuto dal datore di lavoro ed il 9,19% è, invece, a carico del giornalista). Ciò che varia è l'obbligo a versare l'aliquota per la disoccupazione (pari all'1,61%), che la Pubblica amministrazione non ha; non c'è, poi, l'aliquota per la maternità, ma quella per l'assegno del nucleo familiare (lo 0,05%, più gli 11,80 euro per gli infortuni). Quanto, invece, agli esponenti del Notariato, l'impianto contributivo e, in generale, il sistema della Cassa pensionistica di categoria, «rimangono esclusive nell'ambito della previdenza professionale privata per conformarsi, sin dall'origine, alle peculiari caratteristiche dell'attività», precisa l'Ente, giacché si tratta di svolgere una funzione pubblica in ambiti territoriali prestabiliti; la contribuzione previdenziale soggettiva è, dunque, conteggiata «in funzione non del reddito professionale, bensì del repertorio notarile e, attualmente, è prevista un'aliquota di prelievo pari al 36%, senza alcun contributo integrativo». E, infine, la Cassa rammenta come la misura della pensione degli iscritti sia legata «esclusivamente all'anzianità di servizio del notaio».